

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 26 luglio 2016, n. 3361.

*L'impugnazione degli atti endoprocedimentali nella fase di presentazione delle candidature può riguardare solo gli atti di esclusione di candidature o liste da parte dei diretti interessati e non anche gli atti di ammissione.*

*Omissis*

Infatti, l'art. 129 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che sussiste l'onere dell'impugnazione (con conseguente decadenza dalla medesima in caso contrario) attraverso lo speciale rito da esso disciplinato soltanto per gli atti di esclusione di candidature o liste da parte del diretto interessato o dei diretti interessati e non anche per l'ammissione delle liste.

Deve, perciò, ritenersi riaffermato, anche per tale ipotesi, il principio generale sviluppato dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene l'impugnazione degli atti endoprocedimentali una mera facoltà, il cui mancato esercizio non preclude l'esplorabilità del ricorso avverso il provvedimento finale che, nel caso di procedimento elettorale, coincide con l'atto di proclamazione degli eletti.

Peraltro, la nuova formulazione dell'art. 129 c.p.a. non detta specifiche disposizioni sul punto, dovendosi escludere che la norma possa contemplare un'ulteriore ipotesi di azione popolare oltre a quella prevista dall'art. 130 c.p.a., considerato che l'azione popolare costituisce un'eccezione, come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Nel caso di specie, i ricorrenti ... avevano partecipato alle elezioni in esame in quanto candidati del ... hanno proposto ricorso unitamente ad altri tre cittadini elettori azionando all'evidenza del tutto correttamente l'azione c.d. popolare disciplinata dall'art. 130 c.p.a.

*Omissis*